



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI POST-DOC E DEGLI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Emanato con D.R. n. 834 del 27.10.2025

Emendato con D.R. n. 380 del 24.04.2026

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali	3
TITOLO I – Incarichi post-doc	3
Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi post-doc e finanziamento	3
Art. 3 – Attivazione delle procedure	4
Art. 4 – Bando di selezione	4
Art. 5 – Commissione giudicatrice	5
Art. 6 – Candidati/e ammissibili alle selezioni degli incarichi post-doc	6
Art. 7 – Modalità di selezione	7
Art. 8 – Termine del procedimento	7
Art. 9 – Stipula dell’incarico post-doc	8
Art. 10 – Rapporto di lavoro	8
Art. 11 – Proroga degli incarichi post-doc	9
Art. 12 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro	9
Art. 13 – Incompatibilità	10
Art. 14 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	10
TITOLO II – Incarichi di ricerca	10
Art. 15 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca e finanziamento	10
Art. 16 – Attivazione delle procedure	11
Art. 17 – Bando di selezione	11
Art. 18 – Commissione giudicatrice	12
Art. 19 – Candidati/e ammissibili alle selezioni degli incarichi di ricerca	13
Art. 20 – Modalità di selezione	13
Art. 21 – Termine del procedimento	14
Art. 22 – Procedura di conferimento diretto ai sensi dell’art. 22-ter, comma 4, della Legge 240/2010	15
Art. 23 – Stipula dell’incarico di ricerca	16
Art. 24 – Disciplina dell’incarico di ricerca	16
Art. 25 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca	17



Art. 26 – Cause di estinzione del rapporto.....	17
Art. 27 – Incompatibilità	18
Art. 28 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	18
TITOLO III – Disposizioni finali	19
Art. 29 – Entrata in vigore	19



Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico e previdenziale spettante ai soggetti titolari degli incarichi di cui agli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.
2. Gli incarichi di cui agli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, sono attivati nel rispetto della carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.
3. L'Università degli Studi di Brescia può stipulare:
 - a) ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
 - b) ai fini dell'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, contratti a tempo determinato denominati "incarichi di ricerca".
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera l'eventuale stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, tenuto conto della sostenibilità di bilancio e dei vincoli di spesa di cui all'art. 22-ter della Legge 240/2010.
6. Il Senato accademico approva la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 5 tra le strutture dipartimentali.
7. Il vincolo di spesa di cui al comma 5 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
8. I soggetti titolari di incarichi eventualmente finanziati con fondi di Ateneo dovranno prendere servizio obbligatoriamente entro il termine dell'anno di assegnazione delle risorse. Eventuali risorse non utilizzate per le prese di servizio saranno azzerate al termine dell'esercizio.

TITOLO I – Incarichi post-doc

Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi post-doc e finanziamento

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi del precedente comma anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.



3. I termini di cui ai precedenti commi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Gli incarichi post-doc possono essere finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art. 3 – Attivazione delle procedure

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidature e la pubblicità degli atti.
2. I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione degli incarichi post-doc. Le delibere devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) la durata dell'incarico;
 - f) il/la responsabile della ricerca e il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - g) il numero di ore annue di didattica previste dall'incarico, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;
 - h) le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e la relativa copertura economica;
 - i) l'importo del trattamento retributivo, nel rispetto del trattamento minimo di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che il/la candidato/a può presentare a fini della valutazione;
 - k) i punteggi da attribuire ai criteri di cui alle lettere a, b e c del comma 3 del successivo art. 7, con un massimo di 70/100 punti per i criteri di cui alle lettere a e b, e un massimo di 30/100 punti per il colloquio;
 - l) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.
3. Il Consiglio di Dipartimento può proporre i nominativi dei membri della commissione contestualmente all'attivazione della procedura.

Art. 4 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve contenere:
 - a) numero e durata degli incarichi;
 - b) descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;



- d) il dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - e) le modalità di selezione;
 - f) i requisiti per la partecipazione;
 - g) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - h) le cause di esclusione;
 - i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - j) il numero di pubblicazioni richieste;
 - k) la lingua straniera eventualmente richiesta;
 - l) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale.
2. I bandi sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione europea e sull'Albo online di Ateneo.
 3. Gli incarichi il cui costo gravi su fondi di Ateneo non potranno essere banditi oltre il mese di settembre dell'anno di riferimento.
 4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo di Ateneo.

Art. 5 – Commissione giudicatrice

1. La commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e pubblicata sull'Albo online di Ateneo.
2. La commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i/le componenti sono scelti fra i ruoli dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno/a inquadrato/a nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando o settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Può essere nominato anche personale docente e ricercatore in servizio presso Atenei stranieri che si trovi in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
3. Non possono far parte della commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della medesima Legge 20.05.2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri componenti della commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i/le candidati/e o con gli altri componenti della commissione.
4. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni giudicatrici:
 - a) Il personale docente straordinario a tempo determinato ex art. 1 comma 12 della Legge 230/2005;



- b) Il personale docente e ricercatore che ha ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del bando una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 240/2010;
 - c) Il personale docente e ricercatore che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) Il personale docente e ricercatore che si trova in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- 5. Ogni componente della commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 3 e 4.
 - 6. Dalla data di pubblicazione sull'Albo online di Ateneo del decreto di nomina della commissione, decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di riconsiliazione.
 - 7. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione giudicatrice.
 - 8. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

Art. 6 – Candidati/e ammissibili alle selezioni degli incarichi post-doc

- 1. Possono partecipare alle selezioni i soggetti, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del bando, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
 - b) coloro che abbiano fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 aprile 2022 n.36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n.79;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/a professore/ssa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione.
- 3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, dal Rettore e notificata all'interessato/a a mezzo PEC.



Art. 7 – Modalità di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione di coloro che hanno presentato la candidatura ed è volta a verificare l'idoneità e l'aderenza del curriculum scientifico-professionale per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei/delle candidati/e allo svolgimento delle attività previste dall'incarico. Il colloquio potrà essere svolto, in tutto o in parte, in una lingua diversa dall'italiano.
3. I/le candidati/e sono valutati/e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate rispetto all'attività oggetto dell'incarico;
 - c) idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc nonché la conoscenza della lingua straniera eventualmente prevista nel bando, accertate tramite colloquio pubblico.
4. I punteggi da attribuire ai criteri di cui al precedente comma sono un massimo di 70/100 punti per i criteri di cui alle lettere a e b, e un massimo di 30/100 punti per il colloquio.
5. La commissione, sulla base di quanto indicato nel bando, stabilisce i punteggi attribuibili in relazione ai criteri di cui sopra e trasmette il relativo verbale al/la responsabile del procedimento per la pubblicazione sull'Albo online di Ateneo.
6. I soggetti che hanno presentato la candidatura sono convocati per il colloquio con almeno 10 giorni di preavviso.
7. La commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun/a candidato/a, un motivato giudizio complessivo e redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai/dalle candidati/e. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70/100 punti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al/la soggetto di età anagrafica minore.
8. L'espletamento di tutte le fasi delle selezioni di cui al presente articolo può essere eseguito anche in modalità telematica.
9. La stipula degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali riconosciuti dalla comunità scientifica, che prevedano, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, l'assunzione del/la vincitore/trice con contratto di lavoro a tempo determinato e il relativo finanziamento a carico del medesimo ente. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. I lavori della commissione devono concludersi entro 60 giorni dall'insediamento della stessa.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/la Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti, stabilendo un



nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 9 – Stipula dell’incarico post-doc

1. L’Amministrazione, all’atto della stipulazione dell’incarico post-doc di lavoro subordinato a tempo determinato, invita il soggetto interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. La data di inizio del contratto sarà sempre corrispondente al primo giorno del mese.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data dell’inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l’attività di ricerca, le ore annue previste per l’attività didattica e l’eventuale collaborazione alle attività di terza missione;
 - d) l’indicazione del trattamento retributivo complessivo;
 - e) l’indicazione delle modalità con cui il soggetto titolare di incarico post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine dell’incarico, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza una relazione sull’attività scientifica svolta;
 - f) l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l’impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell’Ateneo.
3. L’incarico di lavoro post-doc è sottoscritto dal soggetto titolare e dal Rettore.

Art. 10 – Rapporto di lavoro

1. Il soggetto titolare di incarico post-doc svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto.
2. La titolarità degli incarichi post-doc non dà luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
3. I soggetti titolari di incarichi post-doc articolano la prestazione lavorativa di concerto con il/la responsabile della ricerca.
4. I soggetti titolari di incarichi post-doc sono tenuti a garantire un impegno didattico annuale pari ad almeno 40 ore e non superiore a 60 ore.
5. I soggetti titolari di incarico post-doc sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.
7. Il soggetto titolare di incarico post-doc è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni



del Codice etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché del Codice di comportamento dell'Ateneo e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso l'Ateneo. La violazione degli obblighi derivanti dei Codici richiamati può essere considerata come giusta causa di licenziamento.

8. Il soggetto titolare di incarico post-doc può essere autorizzato/a dalle Aziende Ospedaliere ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del/la Direttore/trice di Dipartimento.
9. La competenza disciplinare, regolata dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970, è esercitata dal Rettore.
10. Il soggetto titolare di incarico post-doc potrà essere chiamato a partecipare ad attività eseguite per conto terzi ai sensi del D.P.R. 382/1980 nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca, anche assumendo il ruolo di responsabile della prestazione, e rientrando nella ripartizione dei relativi proventi, previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca.
11. In caso di richiesta di incarichi esterni, si applica la disciplina per i docenti a tempo pieno prevista dal Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
12. Previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca, al soggetto titolare di incarico post-doc possono essere affidate attività didattiche retribuite, ulteriori rispetto all'obbligo di cui al comma 4 e compatibili con l'attività di ricerca, per non più di 60 ore nell'anno accademico.

Art. 11 – Proroga degli incarichi post-doc

1. La proroga dell'incarico post-doc, disposta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.
3. La proroga del contratto di lavoro post-doc è sottoscritta dal/la titolare di incarico post-doc e dal Rettore.

Art. 12 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuna parte può recedere dal rapporto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
4. È condizione risolutiva del rapporto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
5. Costituisce giusta causa di recesso sia la mancata presentazione della relazione nei termini di



cui all'art. 9, comma 2 lett. e, del presente Regolamento, sia la non approvazione della stessa da parte del/la responsabile scientifico/a della ricerca.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - b) la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - c) la titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-ter e 24 della Legge 240/2010;
 - d) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico post-doc è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando quanto disciplinato ai commi precedenti, nonché all'art. 10 del presente Regolamento per quanto concerne la disciplina dello svolgimento di ulteriori incarichi, il soggetto titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 14 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai soggetti titolari di incarichi post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprendivo minimo stabilito con decreto ministeriale, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra Università degli Studi di Brescia e il/la titolare di incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO II – Incarichi di ricerca

Art. 15 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca e finanziamento

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi del precedente comma anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.



3. I termini di cui ai precedenti commi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.

Art. 16 – Attivazione delle procedure

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidature e la pubblicità degli atti.
2. I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione degli incarichi di ricerca. Le delibere devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) il/la responsabile dell'attività di ricerca (tutor) e il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - f) le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e la relativa copertura economica;
 - g) l'importo del trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, nel rispetto del trattamento minimo di cui all'art. 28 del presente Regolamento;
 - h) ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - i) i requisiti di partecipazione e le pubblicazioni che ciascun candidato/a può presentare ai fini della valutazione;
 - j) i punteggi da attribuire ai criteri di cui alle lettere a, b e c del successivo comma 2 dell'art. 20, con un massimo di 70/100 punti per i criteri di cui alle lettere a e b, e un massimo di 30/100 punti per il colloquio;
 - k) eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - l) eventuale compatibilità dell'incarico con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, come previsto dall'art. 27, comma 3, del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Dipartimento può proporre i nominativi dei membri della commissione contestualmente all'attivazione della procedura.

Art. 17 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve contenere:
 - a) numero e durata degli incarichi;
 - b) descrizione dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico;



- c) il gruppo scientifico disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - d) il dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - e) le modalità di selezione;
 - f) i requisiti per la partecipazione;
 - g) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - h) le cause di esclusione;
 - i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - j) il numero di pubblicazioni richieste;
 - k) la lingua straniera eventualmente richiesta;
 - l) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
 - m) eventuale compatibilità dell'incarico con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, come previsto dall'art. 27, comma 3, del presente Regolamento.
2. I bandi sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e sull'Albo online di Ateneo.
 3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo di Ateneo.

Art. 18 – Commissione giudicatrice

1. La commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e pubblicata sull'Albo online di Ateneo.
2. La commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i/le componenti sono scelti fra i ruoli dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno/a inquadrato/a nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando o settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Può essere nominato anche personale docente e ricercatore in servizio presso Atenei stranieri che si trovi in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
3. Non possono far parte della commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della medesima Legge 20.05.2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri componenti della commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i/le candidati/e o con gli altri componenti della commissione.
4. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni giudicatrici:



- a) il personale docente straordinario a tempo determinato ex art. 1 comma 12 della Legge 230/2005;
 - b) il personale docente e ricercatore che ha ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della 240/2010;
 - c) il personale docente e ricercatore condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) il personale docente e ricercatore che si trova in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
5. Ogni componente della commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 3 e 4.
 6. Dalla data di pubblicazione sull'Albo di Ateneo del decreto di nomina della commissione, decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di riconsultazione.
 7. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione giudicatrice.
 8. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

Art. 19 – Candidati/e ammissibili alle selezioni degli incarichi di ricerca

1. Possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse i soggetti, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del bando, di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla commissione giudicatrice, conseguito da non più di sei anni.
2. Non possono partecipare alle selezioni e agli avvisi di manifestazione di interesse:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/a professore/ssa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, del Rettore e notificata all'interessato/a a mezzo PEC.

Art. 20 – Modalità di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidature ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca



- idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. I soggetti che hanno presentato la candidatura sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza dei titoli e delle pubblicazioni;
 - c) attitudine e idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché eventuale conoscenza della lingua straniera se prevista nel bando, accertate tramite colloquio pubblico;
 3. I punteggi da attribuire ai criteri di cui al precedente comma sono:
 - a) un massimo di 70/100 punti per i criteri di cui alle lettere a e b, e un massimo di 30/100 punti per il colloquio.
 4. La commissione, sulla base di quanto indicato nel bando, stabilisce i punteggi attribuibili in relazione ai criteri di cui sopra e trasmette il relativo verbale al/la responsabile del procedimento per la pubblicazione sull'Albo online di Ateneo.
 5. I soggetti che hanno presentato la candidatura sono convocati per il colloquio con almeno 10 giorni di preavviso.
 6. La commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun soggetto candidato, un motivato giudizio complessivo e redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70/100 punti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al soggetto di età anagrafica minore.
 7. L'espletamento di tutte le fasi delle selezioni di cui al presente articolo può essere eseguito anche in modalità telematica.
 8. La stipula degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali riconosciuti dalla comunità scientifica, che prevedano, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, l'assunzione del/la vincitore/trice con contratto di lavoro a tempo determinato e il relativo finanziamento a carico del medesimo ente. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 21 – Termine del procedimento

1. I lavori della commissione devono concludersi entro 60 giorni dall'insediamento della stessa.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/la Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore.
4. Nei casi di mancato inizio di attività da parte del soggetto vincitore della selezione o di espressa rinuncia da parte dello stesso, in presenza di altri/e candidati/e idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procede allo scorrimento della graduatoria



di merito entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

5. Nel caso in cui il numero di soggetti giudicati/e idonei risulti inferiore al numero degli incarichi di ricerca attivati, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi, gli incarichi di ricerca privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, senza necessità di una nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 22 – Procedura di conferimento diretto ai sensi dell'art. 22-ter, comma 4, della Legge 240/2010

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 22-ter della Legge 240/2010, per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei/delle candidati/e e dando notizia sul sito internet dell'Ateneo della decisione di affidamento. In tali casi, la stipula dell'incarico è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
2. I soggetti responsabili della ricerca possono richiedere al Dipartimento di afferenza l'attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.
3. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - i) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo online di Ateneo.
5. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso.
6. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal soggetto responsabile della ricerca, coadiuvato da due docenti individuati/e in qualità di esperti dal/la responsabile stesso/a, e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei/delle candidati/e, utili ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca



oggetto dell'incarico.

7. A seguito della valutazione, il/la responsabile della ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste.
8. Il soggetto responsabile della ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso. Sulla base di una richiesta motivata, il Rettore può concedere una proroga fino a un massimo di 30 giorni.
9. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Rettore. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato all'Albo online di Ateneo.
10. Nei casi di mancato inizio di attività da parte dei soggetti vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Art. 23 – Stipula dell'incarico di ricerca

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione dell'incarico, invita il soggetto interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. La data di inizio del contratto sarà sempre corrispondente al primo giorno del mese.
2. Nell'incarico dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
 - b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
 - c) le attività di assistenza alla ricerca previste;
 - d) il settore scientifico-disciplinare ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate le attività di ricerca;
 - e) il soggetto responsabile dell'attività di ricerca (tutor) di riferimento;
 - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - g) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto titolare dell'incarico di ricerca è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza una relazione sull'attività scientifica svolta;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione e dei necessari termini di preavviso;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - k) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. L'incarico è sottoscritto dal soggetto incaricato e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 24 – Disciplina dell'incarico di ricerca

1. Il soggetto titolare dell'incarico di ricerca svolge esclusivamente attività di assistenza alla ricerca oggetto dell'incarico, sotto la supervisione di un/a responsabile dell'attività di ricerca



(tutor).

2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. La titolarità dell'incarico non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Il soggetto titolare di incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il soggetto titolare di incarico di ricerca è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché del Codice di comportamento dell'Ateneo e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del/la titolare di incarico di ricerca degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di estinzione del rapporto.
6. Il soggetto titolare di incarico di ricerca può essere autorizzato dalle Aziende Ospedaliere ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del/la Direttore/trice di Dipartimento.
7. Il soggetto titolare di incarico di ricerca potrà essere chiamato a partecipare ad attività eseguite per conto terzi ai sensi del DPR 382/1980 nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca, anche assumendo il ruolo di Responsabile della prestazione, e rientrando nella ripartizione dei relativi proventi, previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca (tutor).
8. Previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca, al soggetto titolare di incarico di ricerca possono essere affidate attività didattiche retribuite, compatibili con l'attività di ricerca, per non più di 60 ore nell'anno accademico.

Art. 25 – Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

1. La proroga dell'incarico di ricerca, disposta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22-ter della Legge 240/2010, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza dell'incarico all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria.
3. La proroga dell'incarico di ricerca è sottoscritta dal soggetto titolare dell'incarico e dal Rettore.

Art. 26 – Cause di estinzione del rapporto

1. La cessazione dell'incarico è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuna parte può recedere dall'incarico prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva dell'incarico, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione o dell'avviso di manifestazione di interesse.
4. Costituisce giusta causa di recesso sia la mancata presentazione della relazione nei termini di cui all'art. 23, comma 2, lett. g, del presente Regolamento, sia la non approvazione della stessa da parte del/la Responsabile scientifico/a della ricerca.



Art. 27 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale superiore a 20 ore medie settimanali su base annuale; fatta salva la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni da parte del datore di lavoro;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
 - c) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-bis e 24 della Legge 240/2010;
 - d) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico di ricerca è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. I/le lavoratori/lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale pari o inferiore a 20 ore medie settimanali su base annuale possono essere titolari di incarichi di ricerca qualora il Consiglio di Dipartimento ne abbia deliberato, in fase di attivazione della procedura, la compatibilità con l'esercizio dell'attività di ricerca.
4. I soggetti titolari di incarichi di ricerca possono svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca (tutor).
5. Fermo restando quanto disciplinato ai commi precedenti, nonché all'art.24 del presente Regolamento per quanto concerne la disciplina dello svolgimento di ulteriori incarichi, il soggetto titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 28 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il trattamento economico spettante al soggetto titolare dell'incarico è stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente, nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
2. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da adeguamenti contrattuali dovranno trovare copertura nelle risorse progettuali esterne dedicate al reclutamento dell'incarico di ricerca.
3. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è versata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.



**Università
di Brescia**

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all'Albo online di Ateneo.